



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

- VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74*;
- VISTO** l'art. 303 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente *il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*;
- VISTO** l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;
- VISTO** l'articolo 1, comma 28, lett. c), della legge 4 agosto 2017, n. 124 che, nel novellare il citato articolo 303 del Codice, prevede che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al 15% del premio imponibile;
- VISTO** il rendiconto della gestione autonoma del *Fondo di garanzia per le vittime della caccia* nell'esercizio 2016, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0219940/17 del 27 settembre 2017, nella quale, considerato l'aggravarsi della situazione di disequilibrio strutturale del Fondo con conseguente peggioramento del *deficit* patrimoniale e al fine di ristabilire l'equilibrio economico-patrimoniale, si rappresenta l'opportunità di disporre, fin dal 2018, l'innalzamento dell'aliquota contributiva dall'attuale 5% al valore massimo del 15%, al fine di consentire la ristrutturazione del Fondo, nonché di rimborsare con maggiore celerità i debiti pendenti alle imprese designate;
- RITENUTO** necessario, al fine di consentire la ristrutturazione economico patrimoniale del Fondo, accordare l'incremento della misura del contributo attraverso la graduale articolazione temporale dell'aliquota contributiva;
- VISTO** il provvedimento n. 64 del 27 novembre 2017, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2018;



RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di incrementare, per il 2018, l'aliquota contributiva, fissandola nella misura del 10%, secondo principi di gradualità e sostenibilità;

DECRETA

Art. 1

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2018, alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del *Fondo di garanzia per le vittime della caccia* è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2018, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2018 determinato applicando l'aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2018, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2017

IL MINISTRO